



Milano li, 23 Aprile 2026
Prot. n. 62 ON/ec

Alle
Aziende Associate
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 22

OGGETTO: Regolamento Delegato (UE) 2026/296 della Commissione del 9 febbraio 2026 che integra il regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo deroghe al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti.

A chi d'interesse,

il Regolamento UE 2024/1781 del 13 giugno 2024 definisce un nuovo quadro normativo per stabilire i requisiti di progettazione ecocompatibile applicabili a quasi tutti i prodotti fisici immessi sul mercato dell'Unione. L'obiettivo principale è migliorare la sostenibilità ambientale dei beni promuovendo la durabilità la riparabilità la riciclabilità e l'efficienza energetica riducendo al contempo l'impronta carbonica e ambientale complessiva. Tra le novità più rilevanti figurano l'introduzione del passaporto digitale del prodotto per garantire la tracciabilità delle informazioni lungo la catena del valore e il divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti come i prodotti tessili e le calzature. Questa normativa abroga la precedente direttiva 2009/125/CE ampliando significativamente l'ambito d'applicazione per favorire la transizione verso un'economia circolare e il raggiungimento degli obiettivi del Green Deal europeo.

Il Regolamento in oggetto, adottato il 9 febbraio 2026 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 22 aprile 2026, rappresenta il primo provvedimento attuativo fondamentale del regolamento quadro UE 2024/1781 (ESPR).

Il Regolamento definisce in modo dettagliato le eccezioni al divieto generale di distruggere prodotti invenduti. Tali deroghe si applicano quando la distruzione è necessaria per motivi di salute, sicurezza o perché il prodotto è diventato inutilizzabile in modo irreversibile. Le misure operative riguardano inizialmente i prodotti tessili, l'abbigliamento e le calzature elencati nell'Allegato VII del regolamento 2024/1781.

Per le grandi imprese, il divieto e gli obblighi di trasparenza scattano dal **19 luglio 2026**; le medie imprese, usufruiscono di un periodo transitorio più lungo, con applicazione dal **19 luglio 2030**; le piccole e microimprese, sono esentate da questi specifici divieti per limitare gli oneri amministrativi.

In base alla gerarchia del trattamento, si privilegia la donazione o il riciclo rispetto a qualsiasi altra forma di smaltimento. Ai fini della tracciabilità e reporting, si introduce modalità tecnica per la comunicazione annuale del numero e del peso dei prodotti scartati, specificando le ragioni della distruzione e la conformità alle deroghe concesse.

❖ **Si allega Regolamento Delegato (UE) 2026/296.**

Cordiali saluti.

F.to il Direttore
Onofrio Nacci